

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3916

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STRADA, TESTA ENRICO, BORGHINI, CAPRILI, CAVAGNA, CHERCHI, DONAZZON, FILIPPINI GIOVANNA, FRANCESE, MINOZZI, PRANDINI, PROVANTINI, QUERCINI, PALLANTI, SOAVE, MONTANARI FORNARI, BENEVELLI, FELISSARI, NARDONE, BARBIERI, CICERONE, CORDATI ROSAIA, MAINARDI FAVA, MANGIAPANE, MONTECCHI, PICCHETTI, RECCHIA, UMIDI SALA, CIABARRI, DI PIETRO, SERAFINI ANNA MARIA, DI PRISCO, BOSELLI, SERAFINI MASSIMO, FERRANDI, SANNELLA, SOLAROLI, ANGELONI, BERNASCONI, SANNA, BEVILACQUA, STRUMENDO, ORLANDI, TAGLIABUE**

*Presentata il 10 maggio 1989*

**Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonofera e la riconversione e lo smaltimento di produzioni dannose per l'ambiente**

ONOREVOLI COLLEGHI! — A circa 20 chilometri di altezza, nell'atmosfera, lo strato di ozono protegge il pianeta dalla irradiazione dei raggi ultravioletti, molto pericolosi per la vita e per l'uomo. Numerosi scienziati hanno posto in relazione proporzionale la diminuzione dello strato di ozono con l'aumento di una serie di tumori, in particolare della pelle (negli Stati Uniti è stato calcolato un incremento di tali tumori del 5-7 per cento per ogni punto percentuale di diminu-

zione della quantità di ozono), oltre che di malattie agli occhi. Per questo, ha suscitato un generale allarme la scoperta dell'effetto distruttivo che i clorofluorocarburi (CFC), gas usati come propellenti nelle bombolette *spray*, possono avere sullo strato di ozono. Inoltre, i CFC contribuiscono, insieme all'anidride carbonica e ad altri gas, ad aggravare il cosiddetto effetto serra, cioè il riscaldamento eccessivo degli strati più bassi dell'atmosfera. Nonostante le misure di limitazione

della produzione dei CFC adottate da alcuni paesi, tuttavia, il problema venne sostanzialmente dimenticato fino al 1985, quando venne scoperto il cosiddetto « buco » nello strato di ozono sopra l'Antartide. Ma il fenomeno non era riducibile a quella sola area del mondo. Infatti, misure effettuate da un satellite hanno dimostrato che lo strato di ozono sta diminuendo ovunque ad un tasso medio di circa l'1 per cento annuo.

Il nuovo, drammatico allarme provocò iniziative in molti paesi, che portarono anche a parziali accordi internazionali. Si mossero anche i consumatori, laddove le loro organizzazioni hanno capacità di mobilitazione, come in Inghilterra: in quel paese, appunto, una campagna di boicottaggio dei prodotti contenenti CFC ha portato ad una drastica riduzione del loro consumo.

Nel 1985 venne stipulata una convenzione per la protezione dello strato di ozono, cui hanno già aderito 27 paesi. La situazione, però, è destinata a peggiorare, poiché i CFC hanno una vita media di 70-100 anni, e il loro utilizzo (diminuito negli anni Settanta, dopo che alcuni paesi ne avevano proibito o ridotto l'uso come propellente) è di nuovo aumentato considerevolmente, in quanto sono stati scoperti nuovi utilizzi di questi gas nelle industrie dell'elettronica e degli imballaggi. Il fatto è che i CFC scaricati nell'atmosfera passeranno in « eredità » alle future generazioni, con conseguenze non ancora completamente prevedibili.

Di qui, dunque, la necessità di una azione comune dei vari Stati per affrontare con urgenza questo problema.

La grave questione proposta all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale ha già provocato la messa a punto di programmi internazionali di riduzione della fabbricazione di prodotti dannosi:

ottobre 1987 (protocollo di Montreal, cui hanno aderito sin qui 67 paesi): si prevede il congelamento della produzione di CFC (clorofluorocarburi) da subito e di *halon* dal 1992 e il loro dimezzamento nel 1998;

marzo 1989 (conferenza mondiale di Londra sull'ozono): emerge l'esigenza di accelerare i tempi e le procedure previste dal protocollo di Montreal;

maggio 1989 (Helsinki: prima conferenza mondiale dei firmatari del protocollo di Montreal);

nel giugno-luglio 1990, a Londra, si prenderanno decisioni ancora più drastiche di tagli alla produzione e al consumo.

Spetta, secondo noi, al Governo della Repubblica italiana promuovere, nelle sedi internazionali più opportune, iniziative per la costituzione di un Fondo mondiale, che operi a favore dei paesi del Terzo Mondo, al servizio del trasferimento di tecnologie innovative, non dannose per la salute dell'uomo e dell'ambiente, nel settore della produzione e dello smaltimento di produzioni pericolose.

La proposta, che viene qui presentata su iniziativa dei deputati rappresentanti del gruppo comunista, si muove in direzione:

del recepimento delle indicazioni provenienti dal regolamento CEE 3322/88, nonché della decisione 88/540 del Consiglio in data 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione e alla ratifica della Convenzione di Vienna e del Protocollo di Montreal;

di una accelerazione dei tempi previsti dal protocollo di Montreal, tempi che saranno sicuramente rivisti nella preannunciata conferenza di Londra;

di una mobilitazione del mondo industriale e scientifico interessato alla riconversione produttiva e allo smaltimento;

di una responsabilizzazione del consumatore.

La questione posta all'attenzione dalle sostanze dannose per l'ozono è considerata sintomatica di altri possibili questioni che potranno proporsi in futuro,

cosicché l'occasione viene colta per affermare principi generali, meccanismi di allarme preventivo, obblighi e incentivi.

Viene affermato il principio per il quale sono da reputarsi in contrasto con l'utilità sociale nonché con la sicurezza umana le attività economiche che, per le tecnologie produttive utilizzate ovvero per le conseguenze deleterie connesse all'uso dei beni prodotti e immessi sul mercato, arrecano danni gravi e irreparabili a beni ambientali alla cui conservazione è interessata l'intera collettività internazionale.

La legge prevede la istituzione della Commissione di valutazione dell'impatto ambientale dei prodotti industriali lesivi dell'ozonofera (COVAIPO).

A tale Commissione, da istituire presso il Ministero dell'ambiente, è affidato il compito di redigere appositi rapporti che individuino i prodotti e le tecnologie industriali nocive all'ambiente o alla salute dell'uomo, di cui si rende indispensabile la eliminazione o la regolamentazione.

Sono componenti della Commissione esperti in valutazioni di impatto ambientale e in sicurezza delle produzioni industriali; di tecnologie industriali e di materiali e prodotti industriali; di problemi della salubrità ambientale; nei settori della ricerca scientifica e tecnologica.

È compito della Commissione promuovere ogni triennio una Conferenza nazionale per la sicurezza ambientale dei prodotti e delle tecnologie industriali cui partecipino esperti e rappresentanti delle associazioni industriali e di quelle dei consumatori, università e centri di ricerca.

Spetta altresì alla Commissione il compito di definire gli indirizzi programmatici per la utilizzazione annuale di fondi destinati all'innovazione tecnologica e alla riconversione di produzioni dannose per l'ambiente.

Ai componenti della Commissione nell'esercizio delle proprie funzioni è riconosciuto il potere di accesso presso tutti gli stabilimenti industriali siti nel nostro territorio e di controllo della loro sicurezza ambientale.

Sono reputati prodotti lesivi dell'ozonofera e dannosi per l'ambiente quelli per i quali si renda necessario l'impiego delle sostanze individuate nella tabella A allegata alla proposta di legge: si tratta di sostanze nei confronti delle quali il giudizio negativo è ormai unanime sul piano mondiale e rispetto alle quali è già possibile prefigurare dei sostituti adeguati.

Per i prodotti che contengono tali sostanze è previsto un severo regime di controllo sulle fasi di produzione, circolazione e smaltimento.

Spetta alla COVAIPO individuare altresì altri prodotti dannosi, a partire dai prodotti che facciano uso delle sostanze individuate nell'allegata tabella B.

Dal 1° gennaio 1990 tutti i prodotti contenenti le sostanze dannose per l'ozono dovranno indicare sull'etichetta ovvero sulla superficie esterna del bene di consumo una scritta ben leggibile che avverta l'acquirente nei seguenti termini: « Contiene CFC: danneggia lo strato d'ozono. Bene da riconsegnare ai centri di raccolta autorizzati ».

Le imprese produttrici delle sostanze e dei beni contenenti sostanze dannose per l'ozono sono obbligate a costituirsi in consorzi, secondo le indicazioni dettagliate di un apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta, che indichi le aree produttive omogenee per le quali sorge il predetto obbligo, i requisiti e le modalità procedurali per il riconoscimento dei predetti consorzi (articolo 8).

Il mancato rispetto delle previsioni normative può essere fatto valere in giudizio su domanda dei consumatori singoli o associati, ovvero di associazioni costituite per la difesa dell'ambiente ed effettivamente operanti, al fine di ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni prodotti o solo commercializzati in violazione delle predette previsioni normative e la condanna delle imprese responsabili della messa in commercio al

risarcimento dei danni a favore dello Stato nella misura equitativa fissata dal giudice.

L'azione volta ad ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione è disciplinata dagli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

La normativa non è finalizzata, però, ad intenti sanzionatori-punitivi nei confronti del mondo industriale: si prevede

esplicitamente una politica di riconversione industriale e una politica di ricerca finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi.

È prevista, tra l'altro l'istituzione nel bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di un apposito fondo per la ricerca finalizzata alla riconversione di produzioni dannose per l'ambiente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Attuazione della normativa della Comunità europea).*

1. Con la presente legge si dà attuazione:

a) alla decisione del Consiglio 88/540/CEE relativa alla conclusione e ratifica della Convenzione per la protezione della fascia d'ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, e del protocollo alla citata Convenzione, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono;

b) al regolamento CEE n. 3322 adottato dal Consiglio in data 14 ottobre 1988, relativo all'attuazione nella Comunità del protocollo di Montreal.

2. È accolta la raccomandazione della Commissione CEE del 13 aprile 1989 concernente la riduzione volontaria dei cloro-fluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol.

3. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario in materia di difesa dell'ozonosfera, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, predispone entro 60 giorni dall'approvazione della normativa comunitaria uno schema di regolamento, che è approvato con le procedure previste, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

## ART. 2.

*(Individuazione delle sostanze lesive dell'ozonosfera).*

1. Sono reputate lesive dell'ozonosfera e dannose per l'ambiente le sostanze di

cui alla tabella A, allegata alla presente legge.

2. La produzione, commercializzazione, utilizzazione, e detenzione delle sostanze di cui al comma 1 è disciplinata dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

3. La lista delle sostanze repute lesive dell'ozonofera può essere ampliata o modificata, sulla base della procedura prevista dall'articolo 4, comma 2.

### ART. 3.

*(Istituzione della Commissione di valutazione dell'impatto ambientale dei prodotti industriali che contengono sostanze pericolose per l'ozonofera).*

1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale dei prodotti e delle tecniche di produzione industriale che utilizzano sostanze pericolose per l'ozonofera (COVAIPO).

2. Sono componenti della Commissione:

a) tre esperti in valutazioni di impatto ambientale e in sicurezza delle produzioni industriali, nominati dal Ministro dell'ambiente;

b) tre esperti nominati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

c) due esperti in tecnologie industriali e di materiali e prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) due esperti, designati dal Ministro della sanità, in problemi di salubrità ambientale, scelti nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità;

e) due esperti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) due esperti nominati dall'ENEA.

3. Nello svolgimento della propria attività la Commissione può avvalersi dell'apporto scientifico di tecnici esperti nelle singole materie.

4. I compiti di segreteria e di supporto all'attività della Commissione sono svolti da un apposito ufficio istituito presso il Ministero dell'ambiente. Presso questo ufficio sono distaccati dal Ministero di grazia e giustizia due magistrati con il compito di coadiuvare la COVAIPO nella redazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), b) e c).

#### ART. 4.

##### *(Compiti della Commissione).*

1. La Commissione, in relazione alle elaborazioni definite in sede di Programma per l'ambiente della Nazioni Unite (UNEP) e in sede comunitaria, provvede a redigere rapporti da inviare al Ministro dell'ambiente per completare o modificare la lista delle sostanze repute lesive della concentrazione di ozono nella stratosfera, con particolare riguardo alle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

2. Un primo rapporto è redatto entro novanta giorni dalla istituzione della Commissione. Il Ministro dell'ambiente, sulla base di tali rapporti, provvede, con proprio decreto, ad integrare o a modificare la lista delle sostanze dannose utilizzate per la preparazione, la composizione o la commercializzazione di prodotti, repute lesive per l'ambiente.

3. È altresì compito della Commissione:

a) promuovere incontri con rappresentanti del mondo delle imprese per approntare le basi tecnico-scientifiche idonee alla redazione di protocolli d'intesa tra imprese e autorità di governo che accelerino la riduzione della produzione e utilizzo di sostanze dannose per l'ozono ovvero identifichino nuovi sistemi di raccolta e di smaltimento delle medesime;

b) definire gli indirizzi programmatici per la utilizzazione annuale dei fondi previsti dall'articolo 13;

c) definire, su richiesta dell'autorità di governo, le modalità tecniche e i criteri per la cessazione di produzioni, la raccolta e il riciclaggio degli eventuali residui;

d) redigere rapporti per conto del Ministero dell'ambiente e la promozione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e in collaborazione con la Comunità europea, di conferenze nazionali a cadenza triennale per la sicurezza ambientale dei prodotti e delle tecnologie industriali, cui partecipino esperti e rappresentanti delle associazioni sindacali, industriali e di quelle dei consumatori, università e centri di ricerca. Compito di tali conferenze è quello di acquisire dati, verificare l'attuazione della presente legge, informare gli operatori e individuare le produzioni, anche alternative a quelle che comportano l'uso di sostanze di cui all'articolo 2, da sottoporre a controllo o a verifiche;

e) segnalare al Ministro dell'ambiente l'esistenza di alternative tecniche soddisfacenti, in vista delle esigenze di sicurezza ambientale e di risparmio energetico, per le sostanze di cui all'articolo 2, nonché per quelle di cui all'articolo 5, comma 3. Di tali alternative tiene conto il Ministero delle finanze nella predisposizione di aliquote IVA agevolate per l'acquisto dei prodotti sostitutivi;

f) provvedere a definire apposite normative tecniche e a rilasciare certificazioni per i prodotti sostitutivi individuati anche avvalendosi dell'attività di enti italiani o comunitari operanti nel settore del controllo della uniformità dei prodotti a requisiti di sicurezza. A tal fine potrà essere prevista anche la concessione di appositi marchi o denominazioni di qualità;

g) redigere rapporti per conto del Ministro dell'ambiente e del Ministro degli affari esteri in relazione all'iniziativa del Governo italiano in sede UNEP e in sede comunitaria in materia di regolamentazione delle sostanze di cui all'articolo 2.



4. Tutti i produttori o distributori operanti sul mercato italiano sono obbligati a fornire, su richiesta, chiarimenti e documentazione concernente la propria attività alla COVAIPO.

5. Ai componenti della Commissione nell'esercizio delle proprie funzioni è riconosciuto il potere di accesso presso tutti gli stabilimenti industriali siti nel territorio nazionale e di controllo della loro sicurezza ambientale.

6. Nell'esercizio dei propri compiti di controllo la COVAIPO può avvalersi delle unità sanitarie locali e degli ispettorati provinciali del lavoro.

7. Tutte le imprese che utilizzano nei processi di lavorazione ovvero nei prodotti immessi sul mercato le sostanze dannose di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono tenute a comunicare alla COVAIPO, entro 90 giorni dal suo insediamento, i dati concernenti l'ubicazione degli stabilimenti, le sostanze dannose utilizzate e i loro quantitativi, nonché qualunque altra informazione utile ai compiti della Commissione.

#### ART. 5.

*(Riduzione della produzione e divieti).*

1. Le imprese che facciano uso delle sostanze di cui all'articolo 2 quali propellenti degli aerosol devono ridurre l'impiego nella misura del 90 per cento rispetto ai quantitativi utilizzati nel 1976 entro il 31 luglio 1990, salvo le intese di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4.

2. Le medesime imprese devono cessare qualsivoglia uso delle sostanze di cui al comma 1 alla data del 31 dicembre 1990.

3. Il divieto previsto dal comma 2 non riguarda né le applicazioni farmaceutiche ed elettroniche, né le applicazioni industriali specializzate per le quali non esistono attualmente alternative soddisfacenti, salva l'inclusione nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 4 successivamente operata dalla COVAIPO.

4. Per gli altri usi delle sostanze nocive per l'ozono individuate nella tabella

A, nonché di quelle eventualmente individuate dalla Commissione, il Governo, sentita la COVAIPO, è delegato ad emanare entro il 31 marzo 1990 un decreto avente forza di legge, che assicuri:

a) la cessazione graduale e parziale della produzione, tale da comportare una riduzione dell'80 per cento entro il 31 dicembre 1994 e totale entro il 31 dicembre 1995;

b) la cessazione totale della distribuzione al consumo finale di tutti i prodotti contenenti sostanze dannose entro il 31 luglio 1996.

5. Le imprese nazionali sono tenute al rispetto delle previsioni di questo articolo anche quando esercitano la propria attività sul territorio di altri paesi.

6. Le imprese intenzionate a dismettere la produzione possono stipulare appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ottenere le agevolazioni previste dalla vigente legislazione in tema di riconversione industriale. A tal fine viene loro riconosciuta priorità nell'assegnazione dei finanziamenti.

#### ART. 6.

*(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione industriale).*

1. Le imprese che utilizzano le sostanze di cui agli articoli 2 e 4, comma 1, sono tenute ad ottenere una certificazione obbligatoria sulla sicurezza ambientale delle attività di lavorazione.

2. L'ente preposto a tale certificazione, che avviene a spese dell'azienda, è designato di volta in volta dalla COVAIPO, la quale può anche provvedere direttamente.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, con proprio decreto, a regolamentare la sicurezza ambientale delle attività di lavorazione delle

imprese che utilizzano le sostanze di cui agli articoli 2 e 4, comma 1.

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, con proprio decreto, a regolamentare la sicurezza degli impianti di prodotti aerosol utilizzando propellenti infiammabili e relativi depositi.

#### ART. 7.

*(Raccolta differenziata dei prodotti).*

1. Il Ministero dell'ambiente predispone, d'intesa con le regioni e gli enti locali, sentita la COVAIPO, programmi di raccolta differenziata dei prodotti che contengono sostanze dannose per l'ozonofera, individuando gli enti preposti alla raccolta.

2. È fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti contenenti le sostanze dannose per l'ozono di cui all'allegata tabella A e individuati con decreto del Ministro dell'ambiente su indicazione della COVAIPO, di conferire i medesimi al termine della loro durata operativa, presso centri di raccolta autorizzati.

3. L'isolamento e l'estrazione delle sostanze dannose dal prodotto sono effettuati da personale specializzato, appositamente addestrato. Avvalendosi dei consorzi di cui all'articolo 8 è cura degli enti preposti alla raccolta differenziata dei prodotti di cui al comma 1 dotarsi della attrezzatura idonea e di personale all'uopo qualificato, al fine di isolare ed estrarre le sostanze dannose dal prodotto e di conferirle ai produttori delle sostanze medesime o ai loro distributori, a spese del produttore.

4. Successivamente al 31 luglio 1996 i distributori commerciali e i produttori per quanto riguarda le giacenze industriali di magazzino si impegnano a consegnare gratuitamente, franco trasporto, ai centri di raccolta differenziata di cui al comma 2, i beni di consumo contenenti le sostanze di cui all'articolo 2.

## ART. 8.

*(ConSORZI obbligatori per lo smaltimento e il riciclo delle sostanze dannose).*

1. Le imprese produttrici delle sostanze di cui all'articolo 2 e dei beni che utilizzano tali sostanze sono obbligate a costituirsi in consorzi, secondo le indicazioni di un apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che indichi le aree produttive omogenee per le quali sorge il predetto obbligo, i requisiti e le modalità procedurali per il riconoscimento dei predetti consorzi ai fini della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni di consorzio obbligatorio, ai sensi del comma 1, possono essere riconosciute a consorzi già esistenti ed operanti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina un consiglio di sorveglianza formato da tre persone, che ha diritto di partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione del consorzio.

4. Il consorzio non ha fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Le deliberazioni degli organi del consorzio adottate in relazione agli scopi della presente legge ed a norma di statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad indirizzare l'attività dei consorzi di cui al comma 1, curando che questi provvedano all'attività di informazione, di formazione professionale, di trasferimento delle tecnologie e del *know-how* necessario alle singole imprese industriali e commerciali interessate e agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 7.

## ART. 9.

*(Modalità di realizzazione dello smaltimento e riciclo delle sostanze dannose.*

1. Le modalità di realizzazione dello smaltimento e del riciclo, che deve avvenire evitando forme di dispersione dannose durante il trattamento, sono comunicate preventivamente alla Commissione di cui all'articolo 3, la quale può imporre variazioni dei programmi di smaltimento.

2. È fatto obbligo a tutti i soggetti detentori, qualora decidano di liberarsi delle sostanze di cui all'articolo 2, di conferire i predetti beni di consumo alla relativa rete di raccolta predisposta.

3. Il distributore che si obbliga al momento dell'acquisto alla consegna del prodotto a domicilio si obbliga altresì al ritiro del prodotto contenente sostanze dannose ai sensi dell'articolo 2.

4. In caso di acquisto di nuovo prodotto equipollente non contenente sostanze dannose è applicata l'aliquota IVA dimezzata. Il distributore può avvalersi a sua volta dell'agevolazione IVA allegando la certificazione dell'avvenuto conferimento alla relativa rete di raccolta.

## ART. 10.

*(Informazione dei consumatori).*

1. Il Ministro dell'ambiente predispone, sentite le associazioni di consumatori e quelle ambientali maggiormente rappresentative ed effettivamente operanti sul piano nazionale, una efficace campagna di informazione che disincentivi l'uso di prodotti che utilizzano sostanze dannose ai sensi dell'articolo 2, ne favorisca lo smaltimento e il riciclo, promuova la conoscenza di idonei sostituti non dannosi per la salute e per l'ambiente.

2. Le associazioni dei consumatori e quelle ambientali di cui al comma 1 possono richiedere alla COVAIPO tutte le informazioni acquisite dalla Commissione nel corso della propria attività e rilevanti

ai fini della tutela dell'ambiente o della salute dei consumatori.

3. Resta salvo il diritto all'informazione spettante ai singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

#### ART. 11.

*(Doveri di informazione).*

1. Dal 1° maggio 1990 tutti i prodotti immessi sul mercato e contenenti le sostanze dannose, di cui agli articoli 2 e 4, comma 1, devono indicare sull'etichetta ovvero sulla superficie esterna del bene di consumo una scritta ben leggibile che avverta l'acquirente nei seguenti termini: « Contiene sostanze che danneggiano lo strato d'ozono. Prodotto da riconsegnare ai centri di raccolta autorizzati ».

2. L'etichettatura o la scritta hanno luogo senza pregiudizio delle altre disposizioni vigenti in materia.

3. Sulla medesima etichetta o con marcatura apposita dovranno essere inoltre indicati sui prodotti di cui al comma 1 informazioni sull'identità del produttore o importatore e sulla data di fabbricazione.

#### ART. 12.

*(Tutela dell'ambiente e dei consumatori).*

1. Il mancato rispetto delle previsioni normative contenute negli articoli precedenti può essere fatto valere in giudizio su domanda di associazioni di consumatori o di associazioni costituite per la tutela dell'ambiente ed effettivamente operanti, al fine di ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione dei beni prodotti o solo commercializzati in violazione delle predette previsioni normative e la condanna delle imprese responsabili della messa in commercio al risarcimento dei danni a favore dello Stato nella misura equitativa fissata dal giudice.

2. L'azione volta ad ottenere il sequestro e l'eventuale distruzione è disciplinata dagli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66 del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti, per marchi d'impresa, approvato con regio-decreto 21 giugno 1942, n. 929.

3. È altresì ammessa l'azione innanzi al giudice ordinario per imporre il rispetto dei doveri di informazione previsti dalla presente legge.

#### ART. 13.

*(Incentivi per la ricerca scientifica e industriale finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi).*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa per il 1990 una riserva del 2 per cento dei fondi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a favore di domande presentate da imprese o loro consorzi con strutture di ricerca proprie ovvero convenzionate con istituti o dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca che prevedano l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica o di riconversione produttiva o di smaltimento, riciclo e distruzione delle sostanze di cui all'articolo 2, coerenti con le indicazioni programmatiche tracciate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).

2. Per essere ammessi a finanziamento i programmi devono ottenere il parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 3.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può proporre al CIPI una variazione in aumento della quota riservata, in considerazione delle domande presentate e del particolare valore dei programmi di innovazione proposti.

4. Nel bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito un apposito fondo per la ricerca finalizzata alla riconversione di produzioni dannose per l'ambiente.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica viene approvato un apposito regolamento che preveda le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 4.

6. Ai finanziamenti previsti da tale fondo potranno accedere università e centri di ricerca pubblici e privati sulla base di appositi programmi di lavoro rispettosi dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 5. Al predetto fondo si potrà accedere anche per il cofinanziamento dei progetti di cui al comma 1.

#### ART. 14.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire cinquecento milioni per il 1990, lire mille milioni per il 1991 e lire millecinquecento milioni per il 1992, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 2054 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per il 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.



TABELLA A  
(V. articolo 2)

## SOSTANZE DANNOSE PER L'OZONOSFERA

- a) idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro (clorofluorocarburi, CFC):
- 1.1. — tricloro-fluoro-metano  
CFCl<sub>3</sub> (CFC-11);
  - 1.2. — dicloro-difluoro-metano  
CF<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (CFC-12);
  - 1.3. — tricloro-trifluoro-etano  
C<sub>2</sub>F<sub>3</sub>Cl<sub>3</sub> (CFC-113);
  - 1.4. — tetrafluoruro-dicloro-etano  
C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> (CFC-114);
  - 1.5. — pentafluoro-cloro-etano  
C<sub>2</sub>F<sub>5</sub>CL (CFC-115).
- b) idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (*halon*) quali:
- 2.1. — difluoro-cloro-bromo-metano  
CF<sub>2</sub>BrCl (halon-1211);
  - 2.2. — trifluoro-bromo-metano  
CF<sub>3</sub>Br (halon-1301);
  - 2.3. — tetrafluoro-dibromo-etano  
C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> (halon-2402);
  - 2.4. — tetracloruro di carbonio  
C CL<sub>4</sub> (CFC-10);

TABELLA B

(V. articolo 4)

SOSTANZE SOTTOPOSTE A REGIME DI CONTROLLO

a) idrocarburi parzialmente alogenati quali:

3.1. — difluoro-cloro-metano;

CHF<sub>2</sub>CL (CFC-22).

b) le sostanze di cui alla tabella A, che vengono utilizzate per essere trasformate in altre sostanze o prodotti chimici.